ALLEGATO A
al Num. 9235 di Repertorio
1966 d'Ordine.

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, Sede e durata, Scopi

Art. 1 - E' costituita in Venezia, la Fondazione "Feliciano Benvenuti" Scuola Forense Veneziana, quale ente avente personalità giuridica.

Art. 2 - E' socio fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Possono essere soci sostenitori le associazioni degli avvocati operanti nel circondario.

Art. 3 - La Fondazione ha quale scopo la promozione e la diffusione della cultura giuridica in particolare nell'ambito del distretto della Corte d'Appello di Venezia.

L'attività della Fondazione sarà destinata principalmente a coloro che intraprendano la libera professione di avvocato, in modo da garantire loro strumenti di studio e di formazione (con l'ausilio di seminari, convegni e pubblicazioni); ed altresì agli avvocati ed ai magistrati per promuoverne la specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria.

La Fondazione ha inoltre il compito di organizzare e svolgere i corsi di formazione per praticanti e avvocati obbligatori per legge o per diversa determinazione degli organi competenti, sia per conto dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, che di altri Ordini forensi.

La Fondazione coordina la propria attività con quella di altri enti, associazioni ed organizzazioni aventi analoghe finalità, ed in particolare con le associazioni forensi operanti nel distretto della Corte d'Appello.

Art. 4 - La Fondazione ha sede presso il Consiglio degli Avvocati di Venezia ed ha durata illimitata.

TITOLO II

Patrimonio

Art. 5 - Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) da un fondo di dotazione di L. 200.000.000 (duecentomilioni), quale capitale iniziale interamente versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

b) dai contributi dei soci sostenitori;

c) dai contributi, conferimenti ed altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio.

Art. 6 - Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) I proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento;

b) I proventi di natura straordinaria;

c) gli altri introiti e liberalità non destinate al patrimonio.

TITOLO III

## Organi della Fondazione

Art. 7 - Gli organi della Fondazione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione

b) il Presidente

c) il Direttore della Scuola (eventuale)

d) il Comitato tecnico-scientifico

e) il Collegio dei revisori.

Gli incarichi di cui al presente articolo sono gratuiti ad eccezione di quello di Direttore della Scuola al quale, se nominato, il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere un rimborso spese o un compenso.

## Consiglio di Amministrazione

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 8 (otto) consiglieri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, sentite le Associazioni degli avvocati operanti nel circondario del Tribunale di Venezia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che li ha nominati e possono essere riconfermati.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.

In particolare il Consiglio delibera:

a) la determinazione degli indirizzi generali della gestione e l'organizzazione della Fondazione, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio dell'Ordine;

b) la nomina e la revoca del Direttore della scuola e del segretario;

c) l'emanazione e la revisione dei regolamenti interni;

d) l'ammissione di soci sostenitori;

e) l'assunzione del personale;

f) la nomina, sentito il Consiglio degli Avvocati di Venezia dell'Ordine, dei componenti il Comitato tecnico scientifico ed approva i piani di lavoro da esso predisposti;

g) i bandi dei concorsi e borse di studio e l'istituzione premi;

h) la stipulazione di contratti;

i) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

l) sulla modifica dello statuto;

m) lo scioglimento della fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio.

Il Consiglio può delegare sue funzioni al Presidente con esclusione di quanto previsto nelle precedenti lett. a), c), e), f), i), l), m).

La delibera di cui al punto d) è sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento per il

funzionamento della Scuola Forense, previo parere del Comitato tecnico-scientifico.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, secondo il calendario prefissato dal Consiglio stesso e comunque qualora il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno tre componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

Alle riunioni partecipano, con funzioni consuntive, il Direttore della Scuola ed i componenti il Collegio dei Revisori.

Il Direttore, se nominato, svolge altresì le funzioni di segretario.

Presidente

Art. 11 - Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo interno.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; può delegare in occasione di atti singoli la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione.

Direttore

Art. 12 - Il Consiglio d'Amministrazione, qualora ne ravveda l'opportunità, nomina un Direttore il quale resta in carica per la durata del Consiglio e può essere riconfermato.

Ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti ad altro organo.

Il Direttore partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive.

Questi collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio ed altresì dirige e coordina la Scuola Forense.

Comitato tecnico-scientifico

Art. 13 - Il comitato tecnico scientifico è costituito da un minimo di tre membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari sentito il Consiglio degli Avvocati di Venezia, e scade con il Consiglio che lo ha nominato.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, con esperti in specifiche materie sempre designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14 - Il comitato tecnico scientifico è titolare di funzioni propositive e consultive sull'attività della Scuola.

## Collegio dei revisori

Art. 15 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso che lo ha nominato.

I Revisori vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali relazionano per iscritto al Consiglio d'Amministrazione.

## Poteri di controllo

Art. 16 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia esercita i poteri di controllo sulla Fondazione e sui singoli organi della stessa, fatti salvi i poteri delle autorità competenti.

Può procedere alla revoca del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori nel caso di gravi inadempienze o di mancata osservanza dalla direttive impartite a' sensi dell'art. 9 lett.a.

# TITOLO IV

## Contabilità e Bilancio

Art. 17 - L'esercizio ha inizio il 1°(primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio preventivo.

# TITOLO V

## Modifica di statuto

Art. 18 - Le Statuto può essere modificato su proposta deliberata dalla maggioranza di due terzi dal Consiglio d'amministrazione, approvata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia.

# TITOLO VI

## Scioglimento

Art. 19 - In caso di scioglimento della Fondazione, la procedura di liquidazione è regolata dalle norme del codice civile. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione sarà utilizzato per gli stessi scopi perseguiti dalla Fondazione.

F.to ANTONIO FRANCHINI - MAURO PIZZIGATTI - FRANCESCO CANDIANI Notaio L.S.